

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015**

Decreto presidenziale di estinzione - Rimedio - Istanza di fissazione dell'udienza - Termine di dieci giorni - Perentorietà. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015

Il decreto di cui all'art. 391, comma 1, c.p.c. ha la medesima funzione ed il medesimo effetto (di attestazione della conclusione del processo di cassazione per la verifica di un fenomeno estintivo) che l'ordinamento riconosce alla sentenza (o all'ordinanza) da adottare ove l'evento estintivo non coinvolga la controversia nella sua interezza, con la differenza che, mentre nei riguardi di detti provvedimenti é ammessa la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, comma 3, c.p.c. prevede solo un'istanza di fissazione di udienza collegiale per la trattazione del ricorso, da depositarsi nel termine - da ritenersi perentorio, salva la generale possibilità di rimessione in termini - di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16625 del 07/08/2015